



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-127.9.0.-22

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di Marzo il sottoscritto Piacenza Albino in qualita' di dirigente di Settore Imposte E Canoni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SITO SU UNA PORZIONE DEL PORTALE DELLA FIERA DI GENOVA IN PIAZZALE KENNEDY 1 FINALIZZATO ALL’INSTALLAZIONE DI UNO SCHERMO LUMINOSO. (superficie di circa 30 mq.)

Adottata il 22/03/2018
Esecutiva dal 29/03/2018

22/03/2018	PIACENZA ALBINO
29/03/2018	PIACENZA ALBINO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-127.9.0.-22

OGGETTO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SITO SU UNA PORZIONE DEL PORTALE DELLA FIERA DI GENOVA IN PIAZZALE KENNEDY 1 FINALIZZATO ALL’INSTALLAZIONE DI UNO SCHERMO LUMINOSO. (superficie di circa 30 mq.)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli enti locali – ed in particolare l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’art. 4, comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con D.C.C. del 12 giugno 2000 n. 72;

Visto il D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507 avente ad oggetto: “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;

Visto il D. Lgs. del 15.12.1997 n. 446 ad oggetto: “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, approvato con D.C.C. n. 15 del 12.04.2011;

Visto il vigente Piano Generale degli Impianti pubblicitari, approvato con D.C.C. n. 22 del 17.05.2011;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso:

- che sul portale della Fiera di Genova è installato uno schermo destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari, meglio evidenziato dalle fotografie allegate al presente provvedimento, già autorizzato negli anni precedenti e precisamente fino al 06.10.2014;
- che tale schermo risulta di proprietà della ditta Tecnovision srl, con sede in Buccinasco (MI) via Enrico Fermi 3, e nei periodi di vigenza dell'autorizzazione prevista dal Regolamento CIMP l'impianto era stato noleggiato alla ditta O&T risultante da una visura camerale della CCIA di Genova cessata in data 21.03.2013;
- che con nota prot. 58276 del 15/2/2018 srl veniva comunicato alla ditta Tecnovision l'obbligo di rimuovere lo schermo di cui sopra, preavvertendola che per ottemperare a tale adempimento saranno concessi 15 giorni decorrenti dall'ingiunzione che sarà eventualmente inviata al termine della procedura di assegnazione dello spazio;
- che all'Ufficio Pubblicità sono recentemente pervenute due manifestazioni di interesse per l'utilizzo dello spazio in oggetto a fini pubblicitari, da parte di: OPI srl via D'Annunzio 2/49 Genova e Liguria Screen Viale Sauli 5/18 Genova;

Considerato pertanto opportuno, ai sensi dell' art. 7, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, assegnare la suddetta concessione mediante procedura di gara ad evidenza pubblica al fine di assicurare:

- l'interesse pubblico all'uso più efficiente degli spazi di proprietà comunale;
- l'interesse dei privati al confronto concorrenziale;
- il maggior beneficio al bilancio comunale in termini di stabilizzazione delle entrate attraverso la riscossione del relativo canone di concessione;

Ritenuto di assegnare lo spazio in oggetto per anni 2, con possibilità di proroga di un ulteriore anno, senza considerare la presenza dello schermo, per non vincolare il futuro assegnatario all'utilizzo di uno specifico impianto, peraltro di proprietà di terzi;

Preso quindi atto della necessità di procedere all'individuazione del soggetto assegnatario della concessione degli spazi ad uso pubblicitario in argomento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune degli atti relativi alla presente selezione;

Ritenuto di porre a base di gara l'importo annuo di euro 35.000,00 oltre Iva, che è stato calcolato prendendo a riferimento quello relativo ad analoga procedura indetta per l'impianto di Via dei Pescatori 21, lievemente ridotto in considerazione dei notevoli costi di impianto e della possibile revoca della concessione nel caso di ipotizzati lavori di adeguamento dell'immobile durante la durata della concessione stessa;

Visti ed approvati:

- il documento denominato Allegato A) "Capitolato speciale";
 - il documento denominato Allegato B) "Schema di contratto";
- allegati quale parti integranti del presente provvedimento,

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di indire una gara ad evidenza pubblica mediante manifestazione di interesse, da aggiudicarsi sulla base della migliore offerta rispetto alla cifra posta a base di gara, per l'assegnazione in concessione dello spazio in oggetto, posto sul portale della Fiera di Genova e meglio individuato dalle fotografie riportate in fondo all'allegato A) "Capitolato Speciale",
- 2) di dare avvio alla concessione al termine delle procedure di selezione e comunque indicativamente dal 2 maggio 2018, con durata di anni 2 (due), con possibilità di proroga di un ulteriore anno, a partire dall'effettiva messa in disponibilità dell'impianto;
- 3) di procedere alla pubblicità del presente bando, attesa la limitata entità dell'importo posto a base di gara che si pone comunque al di sotto della soglia comunitaria, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune degli atti approvati con il presente provvedimento;
- 4) di approvare pertanto, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - l'allegato A) ad oggetto "Capitolato speciale" contenente i fax-simili della documentazione da produrre e le fotografie dello spazio messo a gara;
 - l'allegato B) – "Schema di contratto".
- 5) di quantificare il canone concessorio annuo posto a base di gara in euro 35.000,00 oltre IVA al 22%, che sarà annualmente adeguato a partire dal secondo anno di concessione con un incremento pari alla percentuale di aumento del costo della vita desunta dagli indici Istat, rispetto all'identico periodo dell'anno precedente;
- 6) di demandare l'accertamento del canone effettivo di aggiudicazione, sulla base degli esiti di gara, ad un successivo provvedimento, da imputarsi alle annualità 2018-2020, sul Capitolo 20122 "proventi da concessione di beni (area commerciale)" - c.d.c. 3900.4.04 – P.d.C. E 3.1.1.3 - codice SIOPE 3223 – Bilancio 2018 e di demandare a successivo specifico provvedimento gli accertamenti riferiti all'anno 2021;
- 7) di dare pubblicità alla procedura in argomento attraverso la pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale del Comune di Genova per la durata di gg 15 a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- 8) di dare atto che il RUP della procedura è il dott. Albino Piacenza;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle normative sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Albino Piacenza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Allegato A) “Capitolato Speciale”

**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
SETTORE IMPOSTE E CANONI**

UFFICIO PUBBLICITÀ

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLO
SFRUTTAMENTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO POSTO
SUL PORTALE DELLA FIERA DI GENOVA IN PIAZZALE
KENNEDY 1 FINALIZZATO ALL’INSTALLAZIONE DI UNO
SCHERMO LUMINOSO (superficie complessiva di circa 30 mq.)**

- Art. 1 – Oggetto del capitolato
- Art. 2 – Concessione degli spazi pubblicitari
- Art. 3 – Oneri e canoni
- Art. 4 – Condizioni di partecipazione
- Art. 5 – Cauzione definitiva
- Art. 6 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 7 – Durata della concessione pubblicitaria
- Art. 8 – Manutenzione
- Art. 9 – Responsabilità per danni
- Art. 10 – Modalità di esercizio della concessione
- Art. 11 – Controlli del Comune
- Art. 12 – Revoca della concessione
- Art. 13 – Controversie e Foro Competente
- Art. 14 - Elezione di domicilio
- Art. 15 - Rinvio ad altre norme
- Art. 16 – Personalità della concessione

Art. 1 - Oggetto del capitolato

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione dello sfruttamento pubblicitario di uno spazio posto sul portale della Fiera di Genova, in Piazzale Kennedy 1 e meglio rilevabile dall'allegata documentazione fotografica. La superficie utilizzabile è circa 30 mq. e dovrà essere destinata al posizionamento di uno schermo luminoso di circa 30 mq. conforme alle norme di leggi e regolamenti in vigore e con le caratteristiche meglio oltre descritte.
2. Il Comune di Genova potrà disporre in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio la rimozione dell'impianto, eventualmente installato, per cause di forza maggiore o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla suddetta rimozione entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Art. 2 – Concessione degli spazi pubblicitari

1. Al fine del pagamento del canone la concessione decorrerà dal momento della installazione dell'impianto pubblicitario e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dello spazio.
2. L'aggiudicatario è impegnato al mantenimento in perfetto stato della struttura installata sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto l'aspetto estetico.
3. Ogni informazione in merito sarà fornita a cura del competente Ufficio Pubblicità della Direzione Politiche delle Entrate del Comune di Genova.

Art. 3 – Oneri e canoni

1. L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:
 - a. canone di concessione che corrisponderà all'ammontare derivante dalla migliore offerta rispetto alla cifra posta a base di gara, con decorrenza dalla data indicata al punto 1 dell'articolo precedente;
 - b. il canone stesso si intende comprensivo di ogni onere relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui a regolamento approvato con D.C.C. n. 15 del 12.4.2011 o di altro tributo o canone che dovesse essere previsto in sostituzione dello stesso;
 - c. il canone di concessione oggetto del presente capitolato, rientrando nel campo di applicazione IVA, dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali dietro presentazione di fattura da parte del Comune di Genova, indipendentemente dall'effettivo utilizzo a seguito della concessione.
2. Il canone verrà annualmente adeguato a partire dal secondo anno di concessione con un incremento pari alla percentuale di aumento del costo della vita desunta dagli indici Istat rispetto all'identico periodo dell'anno precedente.
3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento della rata del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di un punto percentuale; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
4. Qualora il pagamento di ogni singola rata non verrà effettuato almeno entro il termine di scadenza della rata successiva, il contratto si intenderà risolto; l'impianto pubblicitario risulterà abusivo e soggetto alle procedure previste dall'art. 35 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

5. L'aggiudicataria, in caso di impiego di personale dipendente, dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività.
6. L'aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
7. L'aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento della concessione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e delle indicazioni del presente capitolato.

Art. 4 – Condizioni di partecipazione

Le imprese che intendono partecipare alla procedura, dovranno far pervenire la documentazione seguente a mezzo posta, posta certificata o mediante consegna a mano presso COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE, Via Cantore 3 Genova, entro le ore 12 del giorno 20 aprile 2018 utilizzando una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura sulla quale dovrà essere indicato l'oggetto del presente invito e contenente:

- 1) le dichiarazioni di cui al seguente FAC – SIMILE DICHIARAZIONI sottoscritto dal legale rappresentante:

Il Sottoscritto nato a il
 nella sua qualità di, legale rappresentanza
 dell'impresa con sede
 in..... Via.....CAP..... Codice
 Fiscale e/o Partita I.V.A. indirizzo e-mail indirizzo PEC
 numero telefonico, consapevole della responsabilità che
 assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76, nei confronti di chi effettua
 dichiarazioni mendaci,

A T T E S T A

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:..... * ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la*

fattispecie) abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:..... **

* (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)

** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente).

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

B-bis) ai sensi dell'art. 2359 del codice civile l'impresa **si trova** in una situazione di controllo con
(compilare solo qualora sussista una situazione di controllo con altra impresa);

B-ter) ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice l'impresa ha presentato offerta in modo autonomo, senza che la stessa possa essere riconducibile o imputabile a un unico centro decisionale;

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e ss.mm. e ii.;

D) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge 12.3.1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge
(oppure)

di non essere tenuto all'applicazione della legge 12.3.1999 n. 68.

E) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, dal..... per le seguenti attività....., con sede inVia con oggetto sociale, che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono (inserire nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza);

F) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL.

G) che l'Impresa non è incorsa nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa.

H) di essere in regola con le norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori ed eseguire la prestazione nel rispetto della normativa medesima.

I) di non trovarsi in situazione di insolvenza per tributi, tasse, canoni ecc. nei confronti del Comune di Genova né che siano in corso procedimenti a proprio carico conseguenti all'accertamento della sussistenza di impianti pubblicitari abusivi sul territorio del Comune di Genova.

Al suddetto fac-simile dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità relativo al sottoscrittore.

2) costituzione della cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara pari a euro 700,00 (settecento/00).

Tale garanzia dovrà, a pena di esclusione, avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e potrà essere effettuate come segue:

- in contanti mediante deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Unicredit – Agenzia Via Garibaldi 1 Genova, rilasciandone ricevuta;

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT – Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA – DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- fideiussione rilasciata da Imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Tale garanzia deve prevedere espressamente, a pena d'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della civica Amministrazione, nonché, e sempre a pena d'esclusione, dichiarazione espressa comprovante l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta.

Tale garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, salva l'ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso;

- L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati, ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

La cauzione provvisoria prestata dalla Ditta aggiudicataria sarà restituita all'atto della presentazione della cauzione definitiva o della sottoscrizione del contratto. Alle altre Ditte partecipanti e non aggiudicatarie verrà restituita successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione.

Nella busta dovrà essere ulteriormente inserita:

- busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, contenente l'OFFERTA ECONOMICA da compilarsi secondo il seguente FAC – SIMILE OFFERTA:

Il Signor nato a il nella sua qualità di, legale rappresentante dell'impresa con sede in Via CAP....., Sede operativa invia....., CAP....., codice Fiscale e/o Partita I.V.A., numero telefonico, indirizzo e-mail....., indirizzo PEC, registro Ditte n., Iscrizione Camera di Commercio n. del, Provincia, elettivamente domiciliato in Genova, Via

DICHIARA DI OFFRIRE

L'importo di euro per l'aggiudicazione della concessione dello sfruttamento pubblicitario dello spazio indicato all'art. 1 del capitolato, la cui base di gara è individuata in euro 35.000,00 annui a titolo di canone, oltre IVA.

Art. 5 – Cauzione definitiva

1. L'aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari alla quota del 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione della concessione (la base di calcolo sarà quindi rappresentata dall'importo annuo di aggiudicazione moltiplicato per i due anni di durata della concessione). Tale garanzia deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Tale garanzia avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata quando sarà accertato il corretto svolgimento dell'attività e il rispetto degli obblighi capitolari. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e l'impossibilità di opporre eccezioni.

2. Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione

1. La concessione per lo sfruttamento pubblicitario del manufatto oggetto del presente capitolato verrà aggiudicata alla società/ditta che avrà presentato la migliore offerta rispetto alla cifra posta a base di gara quantificata in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) più IVA annui. La Civica Amministrazione si riserva di non assegnare la concessione in caso di offerta ritenuta non congrua.
2. L'offerta dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la Civica Amministrazione.
L'offerta economica dovrà essere redatta in carta resa legale, sottoscritta dal rappresentante dell'Operatore Economico partecipante oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.
L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.
Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni disciplinate dalla documentazione di gara.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Art. 7 – Durata della concessione pubblicitaria

1. La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due), con possibilità di proroga di un ulteriore anno, a decorrere dalla data calcolata secondo quanto precisato all'art. 2 del presente capitolato, salva la facoltà della Civica Amministrazione di modificare in diminuzione il termine temporale sopra individuato per l'insorgere di problematiche legate alla salvaguardia della pubblica incolumità che dovessero determinare l'attuazione di urgenti interventi di carattere straordinario o di qualunque altra motivazione che a giudizio della Civica Amministrazione rivesta i caratteri dell'urgenza nell'interesse pubblico.
2. Il Comune può in qualsiasi momento disporre, con motivato provvedimento che attesti ragioni di interesse pubblico, la rimozione temporanea o definitiva dell'impianto pubblicitario oggetto della concessione, assegnando congruo termine alla concessionaria per provvedere in merito. In caso di inadempienza provvederà il Comune con addebito delle spese alla concessionaria.
3. Nessun rimborso ed indennità di sorta sono dovuti alla concessionaria in conseguenza della rimozione, come pure nel caso in cui i lavori o le attività di terzi, autorizzate dal Comune, impediscano ed ostacolino totalmente o parzialmente la vista dell'impianto e della relativa pubblicità.
4. In caso di accertata impossibilità di ricollocazione, si procederà attraverso una decurtazione percentuale del canone dovuto.

Art. 8 – Manutenzione

1. L'installazione e manutenzione dell'impianto in argomento sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

2. Tutte le spese di gestione della concessione sono ad esclusivo carico dell'aggiudicataria.
3. L'aggiudicataria è responsabile di ogni e qualsiasi danno, inconveniente, incidente collegato alla gestione della struttura in oggetto, manlevando quindi la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità dipendente dalla conduzione della concessione nella sua globalità.
4. L'impianto installato a seguito dell'aggiudicazione dovrà essere costantemente mantenuto in condizioni di perfetta efficienza dal concessionario, con il conseguente onere di procedere a propria cura e spese alle operazioni connesse.

Art. 9 – Responsabilità per danni

1. L'aggiudicataria sarà responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose dall'esercizio della concessione.
2. In questo senso l'aggiudicataria si obbliga a stipulare, depositandone copia presso la Direzione Politiche delle Entrate prima della data di inizio della concessione, una polizza di assicurazione esente da franchigie che copra tutti i rischi di responsabilità civile con un massimale di Euro 5.000.000,00 escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa e/o comunque derivante dall'attività prestata.
3. I danni derivanti dal non corretto espletamento della concessione, compresi i lavori e le altre attività connesse, ivi compresa la manutenzione dell'impianto pubblicitario, comunque collegabili a cause da essa dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 10 – Modalità di esercizio della concessione

1. Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli adempimenti e le spese occorrenti per la gestione dell'impianto pubblicitario, compresi gli oneri per l'attivazione della fornitura di energia elettrica che dovrà essere autonoma rispetto a forniture già attive e intestate a terzi. Dovrà inoltre essere assicurato il decoro dell'impianto stesso, nonché della pubblicità esposta.
2. L'aggiudicatario si impegna a diffondere messaggi istituzionali, su richiesta della Civica Amministrazione e senza oneri per la stessa, nella misura massima di 300 ore all'anno di esposizione, nelle modalità indicate dall'Amministrazione.
3. Lo schermo luminoso dovrà essere installato secondo le prescrizioni e condizioni che verranno impartite al fine dell'osservanza delle disposizioni vigenti ed in particolare:
 - l'impianto dovrà visualizzare unicamente immagini statiche con variazione di ogni messaggio pubblicitario con cadenza non inferiore ai 5 minuti;
 - L'intensità luminosa durante il funzionamento notturno, da attivare tramite timer 30 minuti dopo il tramonto fino a 30 minuti prima del sorgere del sole, dovrà ridursi notevolmente rispetto al funzionamento diurno (riduzione del 50% , tecnicamente una emissione media di 1250 MIT), limitazione del colore bianco per le sole scritte e non come colore di fondo al fine di abbassare ulteriormente il valore medio di emissione ed uso del colore rosso con particolare cautela, come per il bianco non utilizzabile per sfondi e minimo utilizzo per scritte e immagini comunque con tonalità non accese.

Art. 11 - Controlli del Comune

1. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli finalizzati alla verifica del rispetto di tutte le condizioni e requisiti connessi alle operazioni di collocazione dell'impianto nonché della sua corretta manutenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolato. L'accertamento di eventuali abusi o mancanze comporterà una diffida alla regolarizzazione e, in caso di inottemperanza, la concessione sarà revocata.

Art. 12 – Revoca della concessione

1. La concessione si intende senz'altro revocata:

- a) in caso di fallimento della concessionaria;

- b) in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di preventiva diffida del Comune; più in particolare si evidenzia che il mancato pagamento senza valida motivazione di due rate trimestrali consecutive del canone di gara dovuto sarà considerato ad ogni effetto causa sufficiente per la revoca della concessione, in questo senso si sottolinea che il mancato pagamento di una rata trimestrale del canone determinerà l'escussione diretta della cauzione fino alla concorrenza dell'importo dovuto con l'obbligo di immediato reintegro della stessa da parte della società inadempiente;

- c) in caso di pubblica necessità dichiarata e motivata dal Comune, previa tempestiva comunicazione;

- d) negli altri specifici casi individuati dal presente articolato;

1. Per quanto riguarda i casi sub b) e d) i provvedimenti di revoca verranno assunti dopo la valutazione delle eventuali deduzioni della concessionaria.

2. In nessun caso il Comune di Genova sarà tenuto a qualsiasi tipo di rimborso.

Art. 13 – Controversie e Foro Competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza della procedura di gara e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 14 – Elezione di domicilio


1. L'aggiudicataria per l'espletamento della concessione in oggetto dovrà eleggere domicilio in Genova.

Art. 15 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla documentazione di gara si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 – Personalità della concessione

1. La concessione non può essere – neppure parzialmente – ceduta o comunque trasferita a terzi pena la revoca.



COMUNE DI GENOVA

=°=°=°=

Contratto fra il Comune di Genova e l'Impresa (P.I.) per l'affidamento in concessione dello sfruttamento pubblicitario di uno spazio di civica proprietà posto sull'ingresso della Fiera di Genova, sopra la biglietteria, per l'installazione schermo luminoso di circa 30 mq.

=°=°=°=

L'anno , il giorno del mese di
in Genova.

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

Tra

Il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott., nato a Genova il
domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente del Settore Imposte e Canoni della Direzione Politiche delle Entrate,

e

L'Impresa di seguito per brevità denominata Impresa aggiudicataria con sede in
Via C.A.P., Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
rappresentata dal Signor nato a il e domiciliato presso la sede della Società, nella qualità di
e come tale in legale rappresentanza dell'impresa aggiudicataria munito degli idonei poteri,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi n. in data è stata indetta ed espletata una procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento in concessione dello sfruttamento pubblicitario dello spazio in oggetto e che in base alle risultanze della gara predetta, la concessione è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa per essere risultata prima nella graduatoria formatasi, avendo presentato l'offerta di euro..... oltre iva. Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Genova come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 490 in data 8 agosto 1994 e dal D.P.R. 252 in data 3 giugno 1998, affida all'Impresa che, come sopra costituita, accetta, la concessione dello sfruttamento pubblicitario di uno spazio comunale posto sopra la biglietteria della Fiera di Genova, meglio

individuato nel Capitolato Speciale relativo alla gara citata in premessa, per l'installazione di uno schermo luminoso.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad adempiere quanto previsto dal Capitolato speciale, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

Le parti come sopra costituite dichiarano che l'importo della presente concessione ammonta per il primo anno ad € oltre I.V.A. mentre per gli anni successivi, il canone verrà adeguato con un incremento pari alla percentuale di aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT rispetto all'identico periodo dell'anno precedente.

Articolo 3 – Capitolato d'appalto

L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, e da quanto contenuto nel Capitolato Speciale, che l'Impresa dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si obbligano a fare riferimento al Regolamento sull'attività contrattuale del Comune di Genova, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserito punto per punto perché formi parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene ad esso materialmente non allegato.

Articolo 4 – Articolazione dell'appalto

Costituisce oggetto del presente atto l'affidamento in concessione dello sfruttamento di uno spazio di proprietà comunale sito sull'ingresso della Fiera di Genova, sopra le biglietterie, per l'installazione di uno schermo luminoso di circa 30 mq. Detta concessione avrà durata di anni due, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di installazione dello schermo e comunque non oltre 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico dell'impresa sarà applicato quanto previsto dal Capitolato speciale, riservandosi la Civica Amministrazione di risolvere il contratto, in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art. 1456 – Il comma – del Codice Civile.

CONDIZIONE RISOLUTIVA ANTIMAFIA: Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è risolutivamente condizionato, in danno dell'Impresa stessa, qualora alla presentazione da parte della Prefettura competente dell'informazione antimafia, risultassero circostanze ostative alla costituzione di rapporti contrattuali con la pubblica Amministrazione.

CONDIZIONE D.U.R.C.: il presente contratto presuppone, nelle more del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'assenza di gravi irregolarità contributive definitivamente accertate, tali da pregiudicare la validità del rapporto negoziale.

Articolo 5 – Pagamenti

Il pagamento del canone di concessione oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato speciale e cioè verrà corrisposto anticipatamente in rate

trimestrali dietro presentazione di fattura da parte del Comune di Genova indipendentemente dall'effettivo utilizzo a seguito della concessione.

Articolo 6 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia della predetta esecuzione della concessione e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'Impresa aggiudicataria ha presentato fidejussione bancaria/polizza fideiussoria emessa in n..... del..... per l'importo di Euro (.....) pari al% dell'importo del presente contratto avente validità fino al

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe resterà vincolata per tutta la durata della concessione e fino a quando sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La Civica Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, tra l'altro, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

Articolo 7 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Impresa aggiudicataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della concessione e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Direzione Politiche delle Entrate del Comune di Genova polizza assicurativa, così come previsto dall'art. 9 del Capitolato Speciale sopraccitato.

Articolo 8- Oneri a carico del concessionario

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione della concessione ed ha obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 9 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto azionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e comprese le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 10 – Sicurezza e salute dei lavoratori

L'Impresa aggiudicataria dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione della concessione e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i

Articolo 11 – Revoca della concessione.

1 Il Comune di Genova ha facoltà di revocare la concessione con le modalità e nei casi prevista dal Capitolato Speciale.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 59/2016 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione della concessione, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione della concessione.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 12 – Elezione del domicilio.

Agli effetti del presente atto l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio in Genova, Via n. C.A.P.

Articolo 13 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Genova.

Articolo 14 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che, come sopra costituita, vi si obbliga.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.